

STUDIO LEGALE
PADOVAN

**SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI E
ATTIVITÀ D'IMPRESA. IL CASO DELL'IRAN E
DELLA RUSSIA: CHI VINCE E CHI PERDE. E
L'EUROPA DOV'È?**

AVV. MARCO PADOVAN

Roma, 6 dicembre 2018



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

L'attuale "caso Huawei"

L'evento
di Guido Santevecchi

La figlia di Huawei incanta Parigi È la regina al ballo delle debuttanti

La famiglia del tycoon cinese (temuto dalla Casa Bianca) rompe la riservatezza

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

PECHINO Il padre Ren Zhengfei, ingegnere, ha lavorato per il genio militare cinese prima di fondare nel 1987 Huawei, diventato un colosso delle telecomunicazioni. Sospettato da Washington di guidare una quinta colonna industriale pronta a fare giochi per conto di Pechino (lui ha sempre smentito), Ren è un miliardario che non ama i riflettori e parla poco con la stampa. Ha dato la sua prima intervista a maggio del 2013 in Nuova Zelanda, dopo la firma di un contratto, simetrico: «Sì, mi sono iscritto al partito comunista nel 1976 e sui diritti umani vi rispondo che in Occidente ci sono voluti diversi secoli di progressi, noi avanziamo passo dopo passo». Ora quest'uomo con il culto della riservatezza ha permesso alla figlia di esibirsi sotto le luci della ribalta.

Si chiama Annabel Yao, 21 anni, e ha appena avuto l'onore di aprire le danze al *Bal des Debutantes* di Parigi, con altre 38 ragazze di bell'aspetto, gambe veloci, buon cervello e genitori illustri. Neanche la stampa cinese si era accorta che la bella cinese era la figlia di Ren: lei infatti usa il cognome Yao, quello della seconda moglie del capitano d'industria. A fine novembre

Magnate
Ren Zhengfei, 74 anni, ingegnere, nel 1987 ha fondato Huawei con un capitale di 2.700 euro. Oggi l'azienda è diventata un colosso delle telecomunicazioni con 100 mila dipendenti.

● La famiglia ha sempre avuto il culto della riservatezza



Impagabile Annabel Yao, 21 anni, con il conte Gaspard de Limburg Stirum del Belgio

con Annabel Yao, nel salone delle feste dello Shangri-La Hotel de Paris hanno debuttato in società la baronessa Ludmilla von Oppenheim, tedesca, Julia McCaw, figlia del fondatore di AT&T Craig McCaw; True Whitaker, il cui papà è l'attore premio Oscar Forest Whitaker. Le riviste internazionali di società e costume, affascinate dalla cinese che si muoveva come una prima ballerina, hanno accertato che l'erede della fortuna Huawei ha cominciato a studiare danza da quando aveva cinque anni. Ha fatto una coppia magnifica nel valzer di apertura con il suo cavaliere, conte Gaspard de Limburg Stirum del Belgio.

Un'altra sorpresa, la Casa Bianca punta il dito contro Huawei, ma l'università di Harvard ha aperto le porte ad Annabel Yao, 21 anni, figlia del fondatore. Lei frequenta i corsi di Scienza dei computer e Statistica nell'ateneo del Massachusetts. Però la passione è il ballo. Nei registri dell'università il suo nome compare anche come componente dell'Harvard Ballet Company, si esercita quindici ore a settimana. E il suo account Instagram è @annabelballerina.

Non ha ancora deciso se dopo la laurea entrerà nella Huawei. Secondo Tatler tra

un valzer e l'altro ha confidato: «La cosa più bella del *Bal des Debutantes* è che ho conosciuto ragazze splendide e sono certa che resteremo amiche per tutta la vita dopo un'esperienza come questa». E ancora, a *Paris Match*, che ha titolato il servizio «Une fille du ciel dans la Ville lumière»: «Voglio dimostrare che è necessario lavorare duro per raggiungere un buon livello, anche se sono nata in una famiglia privilegiata».

Il papà, partito con un cap...

Ad Harvard
Annabel Yao studia Scienza dei computer e fa parte dell'Harvard Ballet Company

ale di 21 mila yuan (2.700 euro al cambio attuale), ora governa un'azienda da 160 mila dipendenti, presente in oltre 140 Paesi tra cui l'Italia e ha una fortuna personale di oltre tre miliardi di euro. Ancora una frase di Annabel: «Avevo sempre sentito parlare del *Bal des Debutantes* e pensavo che se ce l'avessi fatta a partecipare quello sarebbe stato il segno che sono cresciuta, sono diventata grande».

Huawei: arrestata in Canada Meng Wanzhou, direttrice finanziaria e figlia del fondatore. La Cina ne chiede la liberazione



Meng Wanzhou, chief financial officer della compagnia cinese Huawei

La vicenda riguarderebbe violazioni alle sanzioni Usa contro l'Iran. Rischio crisi diplomatica, Pechino protesta: "Violati i diritti umani, chiarire subito le accuse". Due settimane fa l'invito Usa agli alleati ad evitare di usare la compagnia cinese nelle telecomunicazioni in quanto sospettata di "spionaggio". In Italia in corso accertamento del Copasir

di ALBERTO CUSTODERO

Sanzioni economiche internazionali

- Interruzione delle relazioni commerciali e finanziarie per ragioni di politica estera e sicurezza;
- sanzioni comprensive o mirate (cosiddette “targeted sanctions”);
- diverse tipologie:
 - ✓ divieti di viaggio
 - ✓ congelamento di fondi
 - ✓ embargo sulle armi
 - ✓ restrizioni ai capitali
 - ✓ restrizioni agli aiuti stranieri
 - ✓ restrizioni all’import o all’export
 - ✓ divieti di volo
- obiettivi: costringere, punire o segnalare alla comunità internazionale soggetti che mettono a rischio gli interessi di entità sovrane o che hanno violato norme internazionali di condotta;
- misure temporanee per loro natura.

Sanzioni economiche multilaterali

Organizzazione delle Nazioni Unite: Articolo 41 della Carta delle Nazioni Unite

«Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l'impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche».

Generalmente considerate come uno strumento di politica pubblica internazionale.

I programmi di sanzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU

Primo caso nel 1966 (Rhodesia). Da allora: 30 programmi. Attualmente: 14 programmi “attivi”.

(Risoluzione politica dei conflitti, Proliferazione non nucleare, anti-terrorismo)

Somalia e Eritrea

Da'esh e Al Qaida

Repubblica Democratica del Congo

Sudan

Risoluzione 1636 (Bombardamento in Libano – Rafiq Hariri)

North Korea

Libia

Talebani/Afghanistan

Guinea Bissau

Repubblica centrafricana


Yemen

Sud Sudan

Mali

Sanzioni unilaterali

Imposte da uno o più Stati/
organizzazioni senza una
precedente Risoluzione del
Consiglio di Sicurezza
dell'ONU.



Sanzioni unilaterali statunitensi

Le sanzioni possono essere previste sia in atti esecutivi sia in atti legislativi. Il Presidente può emettere un Ordine Esecutivo (“EO”) che dichiara un’emergenza nazionale in risposta a un’ “insolita ed eccezionale” minaccia esterna. Tale potere deriva dall’ *International Emergency Economic Powers Act* (IEEPA) del 1997.

Durata temporale di un anno. Il Congresso può approvare una legislazione che impone nuove sanzioni o modifica quelle esistenti.

Attualmente, esistono 26 programmi di sanzioni (tra i quali i regimi di sanzioni comprehensive contro Cuba, Iran, Sudan e Siria).



Sanzioni unilaterali statunitensi

SANZIONI PRIMARIE	SANZIONI SECONDARIE
<p>Applicabili alle <i>U.S. persons</i> (qualsiasi individuo presente nel territorio degli Stati Uniti, ogni cittadino statunitense o residente permanente situato in qualsiasi parte del mondo) e alle entità statunitensi, ai prodotti di origine statunitense e ai prodotti non aventi origine statunitense, ma contenenti il 10% o maggior percentuale di contenuto statunitense controllato o basati su una determinata tecnologia statunitense.</p>	<p>Applicabili a qualsiasi persona o entità che effettui determinate transazioni, indipendentemente dalla nazionalità o dal domicilio.</p>

Le sanzioni secondarie hanno efficacia extraterritoriale

Sanzioni secondarie contro Iran, Cuba e Russia dopo il CAATSA



Sanzioni dell'Unione Europea

Il Consiglio adotta sanzioni nell'ambito Politica Estera e Sicurezza Comune (PESC).

Il Consiglio adotta una Decisione ai sensi dell'art. 29 TUE.

Le misure previste nella Decisione del Consiglio possono essere implementate sia a livello europeo sia a livello nazionale.


Gli embarghi sulle armi e le restrizioni all'ammissione sono implementate dagli Stati membri.

L'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche con un Paese terzo sono adottate tramite Regolamento, adottato dal Consiglio su proposta congiunta dell'Alto Rappresentante PESC e della Commissione, ai sensi dell'Articolo 215 TFUE.

Vaglio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

L'Unione Europea adotta sanzioni unilaterali o basate sulle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU.

L'Unione Europea ha adottato sanzioni unilaterali più di 30 volte dopo il 1992 (in aggiunta a quelle previste in Risoluzioni ONU).



Linee Guida dell'Unione Europea sulle sanzioni

Adottate per la prima volta nel 2003. Si riferiscono essenzialmente alle sanzioni unilaterali dell'Unione Europea.

Punti principali:

- **No extraterritorialità:** le sanzioni europee si applicano solo in presenza di un link con l'Unione Europea, ad esempio:
 - (a) all'interno dell'Unione Europea, spazio aereo incluso;
 - (b) a bordo di tutti gli aeromobili e natanti sotto la giurisdizione degli Stati membri;
 - (c) a qualsiasi persona all'interno o al di fuori del territorio dell'Unione che sia cittadino di uno Stato membro;
 - (d) a qualsiasi entità, all'interno o al di fuori del territorio dell'Unione, che sia costituita ai sensi della legge di uno Stato membro;
 - (e) a qualsiasi soggetto o entità con riferimento ad un business effettuato in tutto in parte all'interno dell'Unione Europea.

Linee Guida dell'Unione Europea sulle sanzioni

- **Limiti al potere di adottare sanzioni:**

Diritto internazionale, Diritti umani (CEDU).

Obblighi internazionali (art. XX GATT e XXIV GATS).

- **Clausola di non responsabilità:** il congelamento di fondi o risorse economiche in buona fede non comporta responsabilità di alcun tipo, salvo negligenza.

- **Clausola “No Claims”:** nessun diritto è concesso in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure adottate ai sensi del presente Regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da...

Il caso Iran

Dalla conclusione del *Joint Comprehensive Plan of Action* - il cosiddetto «JCPOA» ovvero l'accordo sul nucleare iraniano concluso, nel 2015, tra Stati Uniti, Cina, Francia, Germania, Russia, Regno Unito, Unione Europea ed Iran - alla dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti Donald J Trump del 8 maggio 2018

Iran: le sanzioni tra il 16 gennaio 2016 («JCPOA») e l'8 maggio 2018



- **Libera fornitura/esportazione** verso qualsiasi persona, entità o organismo iraniani o per un uso in Iran di tutte le merci, **a eccezione di:**
 - quelle richiamate nel Regolamento (UE) n. 267/2012,
 - determinati beni utilizzabili ai fini della repressione interna e del controllo delle telecomunicazioni (Regolamento (UE) n. 359/2011),
 - armamenti (embargo UE in vigore fino al *Transition Day*),
 - quelle destinate a soggetti/entità listati
- Ammesse transazioni con soggetti iraniani non listati; apertura di nuove filiali, succursali o uffici di rappresentanza di entità bancarie iraniane non listate, ammesso uso di SWIFT; ammessa la prestazione di servizi di assistenza finanziaria per l'import/export con l'Iran e con il Governo iraniano, fermi restando i limiti dell'assistenza finanziaria connessa a beni sottoposti a controllo ai sensi dei Regolamenti 267/2012 e 359/2011
- **Divieto** per le *U.S. persons* di porre in essere transazioni con l'Iran e il governo dell'Iran, **a eccezione** delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione *ad hoc* o generale
- Autorizzazioni generali per, *inter alia*, dispositivi medicali (*General License medical devices*); esportazione di velivoli commerciali per passeggeri; importazione di tappeti persiani e prodotti alimentari di origine iraniana, inclusi pistacchi e caviale. *General License H* consente a entità non statunitensi possedute o controllate da un soggetto statunitense di intrattenere rapporti commerciali con l'Iran
- Designazione di soggetti/entità iraniane sospettati di violazioni di diritti umani, terrorismo e implicati in attività missilistica
- Divieto per le istituzioni finanziarie non statunitensi di effettuare il *clearing* di transazioni in dollari connesse all'Iran attraverso le istituzioni finanziarie statunitensi
- Sanzioni secondarie che possono essere imposte a soggetti non statunitensi che effettuino transazioni con iraniani listati nella *List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons* ('SDN List') redatta dall'Office of Foreign Assets Control ('OFAC') del Dipartimento del Tesoro statunitense
- Consentita la riesportazione in Iran di beni di origine statunitense classificati come EAR99 solo a limitate condizioni ('regola del magazzino')
- 'Ordinarie' limitazioni USA di *export control* (regola del '*de minimis*': soglia del 10%)
- In base alla normativa di alcuni Stati USA: restrizioni al *procurement* governativo e agli investimenti statali nelle società che fanno business con l'Iran

Iran: l'annuncio di Trump dell'8 maggio 2018



Le sanzioni oggettive USA ripristinate dal 7 agosto 2018 | EO 13846

- Sanzioni relative all'acquisto, da parte del Governo iraniano, di banconote statunitensi;
- sanzioni sul commercio con l'Iran di oro o metalli preziosi;
- sanzioni sulla vendita diretta o indiretta, sulla fornitura o sul trasferimento da o verso l'Iran di grafite, metalli grezzi o semilavorati come alluminio e acciaio, carbone e software per l'integrazione di processi industriali;
- sanzioni relative a transazioni significative connesse all'acquisto o alla vendita di rial iraniani o al mantenimento di fondi o conti significativi al di fuori del territorio dell'Iran denominati in rial iraniano;
- sanzioni sull'acquisto, sulla sottoscrizione o sulla facilitazione dell'emissione del debito sovrano iraniano; e
- sanzioni relative al settore automobilistico dell'Iran.

Le sanzioni oggettive USA ripristinate dal 5 novembre 2018

- Sanzioni nei confronti degli operatori portuali dell'Iran e dei settori della navigazione e della costruzione navale, comprese IRISL e South Shipping Line Iran;
- sanzioni relative alle transazioni petrolifere con, tra l'altro, la National Iranian Oil Company (NIOC), la Naftiran Intertrade Company (NICO) e la National Iranian Tanker Company (NITC), compreso l'acquisto di petrolio, prodotti petroliferi o prodotti petrolchimici dall'Iran;
- sanzioni sulle transazioni da parte di istituzioni finanziarie straniere con la Banca centrale dell'Iran e le istituzioni finanziarie iraniane designate ai sensi della Sezione 1245 del provvedimento *National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012*(NDAA);
- sanzioni sulla fornitura di servizi di messaggistica finanziaria specializzata alla Banca centrale iraniana e a certe istituzioni finanziarie iraniane;
- sanzioni in materia di fornitura di servizi di sottoscrizione, assicurazione o riassicurazione; e
- sanzioni sul settore energetico dell'Iran.

Focus: le sanzioni USA al settore energetico – *Iran Sanctions Act*

È vietata la fornitura in Iran:

- di beni, servizi o altri tipi di supporto destinati al settore Oil & Gas, con forniture di valore unitario pari o superiore a **1 milione di USD**, oppure il cui valore aggregato sia pari o superiore a **5 milioni di USD** nell'arco di dodici mesi;
- di beni, servizi o altri tipi di supporto che contribuiscano in modo diretto e significativo al mantenimento o all'espansione della produzione interna di prodotti petrolchimici dell'Iran, con forniture di valore unitario pari o superiore a **250.000 USD**, o il cui valore aggregato sia pari o superiore a **1 milione di USD** nell'arco di dodici mesi.

La *Significant Reduction Exception* concessa all'Italia

Possibilità di continuare - per ulteriori sei mesi - ad importare limitate quantità di petrolio dall'Iran

More than 20 importing nations have zeroed out their imports of crude oil already, taking more than one million barrels of crude per day off the market. The regime today, since May, has lost over \$2.5 billion in oil revenue. We have decided to issue temporary allotments to a handful of countries responsible to specific circumstances and to ensure a well-supplied oil market. The U.S. will be granting these exemptions to China, India, Italy, Greece, Japan, South Korea, Taiwan, and Turkey. Each of those countries has already demonstrated significant reductions of the purchase of Iranian crude over the past six months, and indeed two of those eight have already completely ended imports of Iranian crude and will not resume as long as the sanctions regime remains in place. We continue negotiations to get all of the nations to zero.

Fonte: <https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/11/287132.htm>

642. Is the provision of certain associated services relating to the purchase of petroleum or petroleum products from Iran by persons in a country that has been granted a SRE sanctionable?

Many U.S. sanctions related to Iran include an exception for countries that have received a SRE under section 1245(d)(4)(D) of the NDAA 2012 (see https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/faq_iran.aspx#tra_504 for additional information regarding the implementation of the SRE and sanctionable transactions). To the extent the purchase of petroleum or petroleum products from Iran and the processing of the related financial transactions meet the requirements set out in section 1245(d)(4)(D) of the NDAA 2012, the services used to import the petroleum from Iran including services provided by the shipping sector of Iran and Iranian port operators would not be sanctionable pursuant to the Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012 (IFCA), provided that Iranian entities that are involved in such transactions are not designated in connection with Iran's support for international terrorism, or its proliferation of weapons of mass destruction or their means of delivery. (see https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/faq_iran.aspx#ifca for additional information). [11-05-2018]

Conto speciale del petrolio

- Utilizzo dei corrispettivi del petrolio iraniano per il pagamento delle imprese esportatrici in Iran;
- orizzonte temporale limitato (6 mesi) - riduzione progressiva delle importazioni di petrolio;
- *special purpose account* presso banca/ banche italiana/e;
- solo commercio bilaterale Italia-Iran (eccezione per agri-food e settore medicale);
- sottostante merceologico non deve essere ricompreso tra i settori sanzionati - no coinvolgimento di soggetti SDN.

Le sanzioni soggettive USA ripristinate dal 5 novembre 2018: la maggior parte delle banche iraniane nuovamente nella lista SDN

- Aggiornamento delle *blacklist*: i soggetti inseriti nella lista di cui all'EO 13599 - tra cui la maggior parte delle banche iraniane - sono stati trasferiti nella lista *Specially Designated Nationals And Blocked Persons List* (SDN List). Complessivamente, le persone/ entità designate il 5 novembre sono circa 700. 300 sono soggetti 'nuovi', non precedentemente designati dall'EO 13599;
- per effetto della cd. '*50 percent rule*', si devono considerare come soggetti sottoposti a restrizioni anche tutte le entità possedute in misura pari o superiore al 50%, anche in aggregato, da uno o più soggetti listati;
- i soggetti iraniani designati come SDN si dividono in *Subject to Secondary Sanctions* o *Not Subject to Secondary Sanctions*, a seconda che gli stessi siano o meno soggetti alle sanzioni extraterritoriali.

Le banche iraniane nuovamente SDN *

- * **Nota:** I dati sotto riportati sono stati raccolti utilizzando lo strumento *Sanctions List Search*, nel sito web dell'**OFAC** : <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>. Le banche riportate con due asterischi appaiono con differenti qualificazioni ('*Subject to Secondary Sanctions*' invece che '*Not Subject to Secondary Sanctions*') nella lista pubblicata dal Dipartimento del Tesoro in data 5 November (https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181105_names).

BANK NAME	SUBJECT TO SECONDARY SANCTIONS
BANK MARKAZI IRAN (a.k.a. BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN, CENTRAL BANK OF IRAN , CENTRAL BANK OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN)	YES
HOUSING BANK (OF IRAN) (a.k.a BANK MASKAN)	NO
WORKERS' WELFARE BANK (OF IRAN) (a.k.a BANK REFAH KARGARAN , BANK REFAH)	NO
AGRICULTURAL BANK OF IRAN (a.k.a BANK KESHAVARZI IRAN, BANK KESHAVARZI)	NO
IRAN OVERSEAS INVESTMENT BANK LIMITED (a.k.a BANK SADERAT PLC, IRAN OVERSEAS INVESTMENT BANK PLC, IRAN OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION LIMITED, IRAN OVERSEAS INVESTMENT BANK LIMITED)	YES
BANK SADERAT IRAN (a.k.a IRAN EXPORT BANK)	YES
BANK-E IRAN ZAMIN (a.k.a IRAN ZAMIN BANK)	NO

BANK NAME	SUBJECT TO SECONDARY SANCTIONS
BANK-E GHARZOLHASANEH MEHR IRAN (a.k.a MEHR IRAN CREDIT UNION BANK, GHARZOLHASANEH MEHR IRAN BANK)	NO **
BANK MELLI IRAN ZAO (a.k.a MB BANK, JOINT STOCK COMPANY MIR BUSINESS BANK, JSC MB BANK, MB BANK, AO, MIR BUSINESS BANK, MIR BIZNES BANK, MIR BIZNES BANK, AO, MIR BUSINESS BANK ZAO)	YES
BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY (a.k.a TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY, BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY, IRAN MELLI BANK INVESTMENT COMPANY, NATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP, TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY, TMGIC, TOSEE MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY)	YES

Le banche iraniane nuovamente SDN

BANK NAME	SUBJECT TO SECONDARY SANCTIONS
BANK MELLI IRAN (a.k.a BANK MELLI IRAN, BANK MELLI, MELLI BANK, NATIONAL BANK OF IRAN, BMI)	YES
POST BANK OF IRAN (a.k.a POSTBANK)	YES
BANK TOSEE SADERAT IRAN (a.k.a EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN, EDBI, BANK TOSEYEH SADERAT IRAN, BANK TOSEH SADERAT IRAN, BANK TOWSEEH SADERAT IRAN, BANK TOSEE SADERAT IRAN, IRANIAN EXPORT DEVELOPMENT BANK)	YES
ANSAR BANK (a.k.a ANSAR FINANCE AND CREDIT FUND, ANSAR FINANCIAL AND CREDIT INSTITUTE, ANSAR INSTITUTE, ANSAR AL-MOJAHEDIN NO-INTEREST LOAN INSTITUTE, ANSAR SAVING AND INTEREST FREE-LOANS FUND, BANK-E ANSAR)	YES

BANK NAME	SUBJECT TO SECONDARY SANCTIONS
MEHR BANK (a.k.a MEHR INTEREST-FREE BANK, MEHR FINANCE AND CREDIT INSTITUTE)	YES
MEHR EQTESAD BANK (a.k.a MEHR INTEREST-FREE BANK)	YES
FIRST ISLAMIC INVESTMENT BANK LIMITED (a.k.a FIIB)	YES
BANK OF INDUSTRY AND MINE (a.k.a BIM, BANK OF INDUSTRY & MINE, BANK SANAD VA MADAN)	YES
FIRST EAST EXPORT BANK PLC (a.k.a FEE BANK MALAYSIA)	YES
EUROPAISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AG (a.k.a EUROPÄISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AKTIENGESELLSCHAFT, EUROPAISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AKTIENGESELLSCHAFT)	YES
PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC	YES
BANK TEJARAT (a.k.a. TEJARAT BANK)	YES

Le banche iraniane nuovamente SDN

BANK NAME	SUBJECT TO SECONDARY SANCTIONS
DAY BANK BROKERAGE COMPANY	YES
DAY BANK (a.k.a DEY BANK)	YES
BANK SEPAH	YES
BANK SEPAH INTERNATIONAL PLC	YES
BANK KARGOSHAEE	YES
SINA BANK (a.k.a SINA FINANCE AND CREDIT INSTITUTE)	YES
PARSIAN BANK	YES
BANK-E SHAHR	NO
AMIN INVESTMENT BANK (a.k.a AMINIB)	NO
AYANDEH BANK	YES
BANK-E EGHTEHAD NOVIN (a.k.a BANK-E EGHTEHAD NOVIN, EN BANK PJSC)	NO
GHARZOLHASANEH RESALAT BANK	NO
GHAVAMIN BANK (a.k.a BANK QAVAMIN, QAVAMIN BANK, QAVVAMIN BANK, GHAVAMIN FINANCIAL & CREDIT INS.)	YES
BANCO INTERNACIONAL DE DESAROLLO (a.k.a. BID)	YES
BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO	YES
MELLAT BANK CLOSED JOINT-STOCK COMPANY	YES

BANK NAME	SUBJECT TO SECONDARY SANCTIONS
HEKMAT IRANIAN BANK (a.k.a BANK-E HEKMAT IRANIAN)	NO **
KARAFARIN BANK (a.k.a. BANK-E KARAFARIN)	NO
KHAVARMIANEH BANK (a.k.a MIDDLE EAST BANK)	NO **
KISH INTERNATIONAL BANK (a.k.a. KISH INTERNATIONAL BANK OFFSHORE COMPANY PJS)	NO **
PASARGAD BANK (a.k.a BANK-E PASARGAD)	NO
SAMAN BANK (a.k.a. BANK-E SAMAN)	NO
SARMAYEH BANK (a.k.a BANK-E SARMAYEH)	NO
TAT BANK (a.k.a BANK-E TAT)	NO
TOSEE TAAVON BANK (a.k.a BANK-E TOSE'E TA'AVON, COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK)	NO
TOURISM BANK (a.k.a BANK-E GARDESHGARI)	NO
ISLAMIC REGIONAL COOPERATION BANK	NO
KAFOLATBANK	NO
ONERBANK ZAO	NO
ARIAN BANK	YES
FUTURE BANK B.S.C	YES
IRAN-VENEZUELA BI-NATIONAL BANK	YES
MELLI BANK PLC	YES

I pagamenti dopo la scadenza del periodo di *wind-down*

630. Is the provision or delivery of goods or services to an Iranian counterparty after November 4, 2018 allowed?

The wind-down period has ended and the United States intends to fully enforce the sanctions that have come back into effect. The provision or delivery of goods or services and/or the extension of additional loans or credits to an Iranian counterparty after November 4, 2018 — even pursuant to written contracts or written agreements entered into prior to May 8, 2018 — may result in the imposition of U.S. sanctions unless such activities are exempt from regulation, authorized by OFAC, or otherwise not sanctionable.

633. Under what circumstances are goods or services considered “fully provided or delivered” prior to the expiration of the relevant wind-down period, as referenced in FAQ 631 above?

OFAC looks to the industry standard to determine whether particular goods or services are considered fully provided or delivered prior to the expiration of the relevant wind-down period. As a general matter, goods or services will be considered fully provided or delivered when the party providing or delivering the goods or services has performed all the actions and satisfied all the obligations necessary to be eligible for payment or other agreed-to compensation. With respect to goods exported to or from Iran, at a minimum, title to the goods must have transferred to the relevant party.

634. Can I, as a non-U.S., non-Iranian person, receive payments after the relevant wind-down period ends for goods or services that were fully provided or delivered during the relevant wind-down period pursuant to contracts entered into prior to May 8, 2018?

Yes, subject to the conditions set out below and in FAQ 631 above, non-U.S., non-Iranian persons may receive payment after the end of the relevant wind-down period for goods or services fully provided or delivered to an Iranian counterparty prior to expiration of the relevant wind-down period (see FAQ 633 above). In particular, the goods or services must have been fully provided or delivered prior to the end of the applicable wind-down period pursuant to a written contract or written agreement entered into prior to May 8, 2018; the relevant activities must have been consistent with U.S. sanctions in effect at the time of delivery or provision, including that the activities did not involve persons on the SDN List at the time of the transaction; and any payments must be consistent with U.S. sanctions, including that payments can not involve U.S. persons or the U.S. financial system, unless the transactions are exempt from regulation or authorized by OFAC (see [FAQ 631](#) and [FAQ 636](#)). [11-05-2018]

Le designazioni OFAC del 16 ottobre 2018 (EO 13224): le banche iraniane coinvolte

- Designazione di venti entità iraniane ritenute coinvolte nel finanziamento dell'*Islamic Revolutionary Guard Corps* ("IRGC");
- efficacia extraterritoriale e immediata applicabilità a partire dal 16 ottobre 2018;
- colpite **Bank Mellat, Mehr Eqtesad Bank, Parsian Bank e Sina Bank**, nonché il più grande produttore di acciaio del Medio Oriente, **Esfahan's Mobarakeh Steel Company** ed il principale produttore iraniano di trattori e macchine agricole **Iran Tractor Manufacturing Company**;
- non applicabilità del Regolamento UE n. 2271/96 (il cosiddetto «Regolamento di blocco»).

La risposta dell'Unione Europea

- Ri-attivazione del Regolamento UE n. 2271/96 (il cosiddetto «Regolamento di Blocco»);
- i tre circuiti del sistema dei pagamenti (SWIFT, TARGET, SEPA);
- l'Iran come «*Country of Operation*» della Banca Europea per gli Investimenti;
- il progetto dello *Special Purpose Vehicle* (“SPV”);
- servizio di *due diligence* soggettiva per PMI?;
- cooperazione settoriale con l'Iran.

Il Regolamento «di blocco»

- Sanzioni a carico di qualunque persona o entità europea che – senza l'autorizzazione della Commissione – dia attuazione a provvedimenti sanzionatori extraterritoriali USA elencati nell'Allegato al Regolamento;
- normativa italiana: il d.lgs. n. 346/1998 prevede sanzioni amministrative quantificate nel limite massimo di Euro 92.962,00, irrogate dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- diritto al risarcimento dei danni subiti da soggetti europei a causa dell'applicazione extraterritoriale della normativa statunitense;
- autorizzazione ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento di blocco a rispettare gli atti normativi extraterritoriali nei casi in cui la loro inosservanza causerebbe un grave danno agli interessi dell'operatore o a quelli dell'Unione;
- decisioni 'di business' escluse dal Regolamento di Blocco.

5. Il regolamento di blocco obbliga gli operatori dell'UE a fare affari con l'Iran o con Cuba? In che modo dovrebbero posizionarsi tra, da una parte, gli atti normativi extraterritoriali elencati e, dall'altra, il regolamento di blocco?

Gli operatori dell'UE sono liberi di gestire le loro attività come meglio ritengono, nel rispetto del diritto dell'Unione e del diritto nazionale applicabile. Essi sono pertanto liberi di decidere se avviare, continuare o cessare le attività commerciali in Iran o a Cuba, e se operare in un dato settore economico, sulla base della loro valutazione della situazione economica. La finalità del regolamento di blocco è proprio quella di garantire che tali decisioni commerciali restino libere, vale a dire, che non siano imposte agli operatori dell'UE dagli atti normativi extraterritoriali elencati, che il diritto dell'Unione non riconosce come loro applicabili.

I tre circuiti del sistema dei pagamenti (SWIFT, TARGET, SEPA)

- SWIFT: alcune delle banche iraniane designate sono ancora collegate a SWIFT;
- TARGET: sistema di comunicazione tra Banche Centrali – criticità legate all'utilizzo di SWIFT anche con Target – autorizzazione di alcune banche ad operare con Target ma senza utilizzare SWIFT;
- SEPA: circuito attualmente senza blocchi sull'Iran – possibile circuito utilizzabile per l' SPV europeo.
- SEPAM: circuito di comunicazione interbancaria sviluppato dalla Banca Centrale iraniana.

Rischi correlati alla gestione dei rapporti con i soggetti designati

- Rischio UE/Italia: azioni risarcitorie (anche in via cautelare) rafforzate dalla violazione del Regolamento di blocco; rischi penali a carico del legale rappresentante per il reato di appropriazione indebita; eventuale sanzione ex d.lgs. n. 346/1998.
- Sanzioni secondarie (ad esempio, proibizione o limitazione – da parte del Dipartimento del Tesoro USA – dell'utilizzo e dell'accesso a conti di corrispondenza negli Stati Uniti e/o a conti in dollari).

Il caso Russia

Le sanzioni «mirate» statunitensi ed europee: tra oligarchi e grandi progetti energetici

Russia: i principali blocchi di sanzioni UE

<p>REGOLAMENTO (UE) N. 269/2014 DEL CONSIGLIO del 17 marzo 2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.</p>	<p>REGOLAMENTO (UE) N. 692/2014 DEL CONSIGLIO del 23 giugno 2014 concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli.</p>	<p>REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014 DEL CONSIGLIO del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.</p>
<p>Designazione di persone fisiche e giuridiche russe, ucraine e della Crimea coinvolte negli eventi verificatisi in Ucraina dall'inverno 2014 (divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche).</p>	<p>E' vietato fornire determinati beni e tecnologie (relativi ai settori trasporti/telecomunicazioni/energia/esplorazione/prospezione e produzione di petrolio/gas e risorse minerarie) alle persone fisiche o giuridiche in Crimea e Sebastopoli o per un uso in Crimea e Sebastopoli. È vietato fornire - direttamente o indirettamente - finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché fornire servizi di assicurazione e riassicurazione connessi all'importazione delle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli; è vietato <i>concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, ad entità in Crimea o a Sebastopoli, o per lo scopo documentato di finanziare tale entità.</i></p>	<p>Vieta l'esportazione di beni <i>dual use</i> a destinatari finali militari, limita l'esportazione e la prestazione di assistenza finanziaria relative a certi beni e attrezzature del settore petrolifero; impone altresì limitazioni di carattere finanziario alle operazioni con determinati soggetti russi; prevede restrizioni - per determinate banche russe e società afferenti ai settori militare ed energetico - all'accesso al mercato dei capitali.</p>

Focus: il Regolamento UE n. 833/2014

- Sentenza C-72/15, Corte di Giustizia, 28 marzo 2017, caso Rosneft (il concetto di “assistenza finanziaria” non include il trattamento di pagamenti da parte di una banca o altro istituto finanziario);
- l'Articolo 5 del Regolamento vieta *l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento e l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario* aventi determinate scadenze ed emessi successivamente a determinate date dagli enti creditizi di cui all'Allegato III (SBERBANK, VTB BANK, GAZPROMBANK, VNESHECONOMBANK, ROSSELKHOZBANK);
- È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare nuovi prestiti o crediti con determinate scadenze ai soggetti di cui agli Allegati del Regolamento. Tale divieto non si applica in alcuni casi, tra cui: *i prestiti o i crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione e ai prestiti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti di emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nell'Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui all'allegato III.*



Sanzioni USA contro la Russia: il *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA)* del 2 agosto 2017



- Fine del sostanziale parallelismo che esisteva tra misure sanzionatorie USA e UE in relazione alla Russia
- Modifiche al campo di applicazione di tre delle quattro direttive di cui all'ordine esecutivo n. 13662 del 2014 del presidente Obama, che disciplina le misure restrittive settoriali USA contro la Russia;
- sanzioni extraterritoriali contro chiunque effettui un investimento che contribuisca direttamente e significativamente a incrementare la capacità della Russia di costruire gasdotti o altri sistemi per l'esportazione di energia;
- misure restrittive nei settori della sicurezza informatica (con possibilità di imporre sanzioni a responsabili russi di attacchi informatici), della difesa e dell'intelligence; sanzioni nei confronti di coloro che contribuiscono ad eludere l'apparato sanzionatorio o ad effettuare le "privatizzazioni telecomandate" russe.

Sanzioni USA contro la Russia: il *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA)* del 2 agosto 2017

Sanzioni secondarie:

- Sezione 226 – Sanzioni a istituzioni finanziarie non statunitensi per operazioni significative con soggetti presenti nelle *blacklist* statunitensi relative a Russia-Ucraina
Misure nei confronti di istituzioni finanziarie non statunitensi che facilitino transazioni significative (con riguardo, ad esempio, alla loro natura, dimensione, il numero e frequenza) delle con soggetti inseriti in SDN List o con soggetti dei settori russi della difesa o dell'energia.
- Sezione 228 – Sanzioni per operazioni significative con soggetti presenti nelle *blacklist* statunitensi relative a Russia-Ucraina
Misure obbligatorie che il presidente è tenuto a imporre ai soggetti non statunitensi che effettuino transazioni particolarmente significative (per la loro capacità di violare o aggirare le sanzioni) con soggetti sottoposti a restrizioni nell'ambito degli Executive Order riguardanti la Russia o con soggetti ad essi vicini, inclusi i parenti stretti.
- Sezioni 225 e 232 – Sanzioni irrogate dal Dipartimento di Stato per transazioni riguardanti specificatamente progetti speciali per il petrolio greggio e lo sviluppo di gasdotti per l'esportazione di energia.

La “Lista degli oligarchi” e le Licenze Generali per il *wind-down* delle operazioni in corso con gli SDN russi

- Lista del 29 gennaio 2018 (210 oligarchi e alti esponenti governativi russi) e designazioni del 6 aprile 2018 (24 persone fisiche e 14 entità russe);
- estensione, fino al 7 gennaio 2019, delle *General Licenses* dell'OFAC nn. 13G, 14C, 15B e 16C al fine di permettere la chiusura delle operazioni con le società EN+, RUSAL PLC e GAZ (tali licenze non autorizzano la cessione o il trasferimento di debiti, partecipazioni azionarie o altre partecipazioni in, a, o a beneficio dei soggetti designati) ed evitare, quindi, l'applicazione di sanzioni secondarie da parte dell'OFAC (ai sensi delle Sezioni rilevanti del CAATSA);
- le sanzioni secondarie non si applicano relativamente alle transazioni per le quali i soggetti statunitensi non avrebbero necessità di ottenere una licenza dell'OFAC.

Le Segnalazioni di Operazioni Sospette (“SOS”)

- Nominativi designati sulla base di programmi sanzionatori relativi alla lotta contro il terrorismo e/o alla proliferazione delle armi di distruzione di massa (salvo casi di omonimia);
- indicazione circa la tipologia di lista in cui risulta inserito il nominativo, i dati identificativi del soggetto all’interno della lista, l’eventuale rapporto contrattuale intrattenuto con il soggetto segnalato, l’eventuale esistenza di informazioni pregiudizievoli a suo carico. Nel caso in cui il soggetto segnalato sia un cliente, il segnalante deve indicare il profilo di rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo attribuitogli in base ai propri sistemi interni di valutazione, secondo i livelli di rischio previsti dallo schema segnaletico.

Grazie per l'attenzione!

Avv. Marco Padovan

STUDIO LEGALE PADOVAN

MILANO ROMA

Foro Buonaparte 54 Via Firenze 32

Tel.: +39 024814994
Fax: +39 0243981694

info@studiopadovan.com

